



## **COMUNE DI BAVENO**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TARI – TASSA RIFIUTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.06.2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2022

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2024 con efficacia dal  
01.01.2024

# INDICE

## **Titolo I – Disposizioni generali**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Classificazione dei rifiuti
- Art. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4 Soggetto attivo

## **Titolo II – Presupposto e soggetti passivi**

- Art. 5 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 Soggetti passivi
- Art. 7 Locali e aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 8 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 9 Produzione di rifiuti Speciali – riduzioni superficiali
- Art. 10 Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 11 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
- Art. 12 Modalità di computo delle superfici

## **Titolo III – Tariffe**

- Art. 13 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 14 Determinazione delle tariffe del tributo
- Art. 15 Piano Economico Finanziario (PEF)
- Art. 16 Articolazione delle Entrate del tributo
- Art. 17 Obbligazione tributaria
- Art. 19 Utenze domestiche - quota fissa e variabile - determinazione del numero di occupanti
- Art. 20 Utenze non domestiche - quota fissa e quota variabile - classificazione
- Art. 21 Istituzioni scolastiche statali
- Art. 22 Tributo giornaliero
- Art. 23 Tributo provinciale - Tefa

## **Titolo IV – Riduzioni e agevolazioni**

- Art. 24 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 25 Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche
- Art. 26 Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche
- Art. 27 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

## **Titolo V – Dichiarazione, versamenti ed accertamenti**

- Art. 28 Dichiarazione
- Art. 29 Funzionario Responsabile
- Art. 30 Versamenti
- Art. 31 Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
- Art. 32 Verifiche e Accertamenti
- Art. 33 Sanzioni e interessi
- Art. 34 Rimborsi
- Art. 35 Trattamento dei dati personali

## **Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie**

- Art. 36 Entrata in vigore e norme di rinvio

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Il presente Regolamento è altresì conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.

Il presente Regolamento è inoltre conforme alle deliberazioni dell'ARERA e alla Carta della Qualità dei Servizi adottata dal Comune.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. b-ter, del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152, in conformità con il D.Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, co. 3, del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità con il D.Lgs. n. 116/2020:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma precedente;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006

### **Art. 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche, prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal co. 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. del 30 maggio 2008, n. 117.

#### **Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO**

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **TITOLO II**

### **PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

#### **Art. 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 7.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo.

Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili almeno su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI**

Il tributo è dovuto da *chiunque*, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 7 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili come descritto all'art. 5, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. *Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.*

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## **Art. 8 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

### Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali ad uso abitativo privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento

- conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

#### Utenze non domestiche

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
  - *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;*
  - *locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;*
  - *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
  - *superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;*
  - *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
  - *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
  - *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato d'inutilizzo;*
  - *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
  - *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;*
  - *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- b) *aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;*
- c) *aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.*

Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione sulla base delle vigenti normative in materia.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del predetto articolo verrà applicato il

tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ART. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via *continuativa e nettamente prevalente*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
- b) laboratori fotografici, eliografie: 25%;
- c) autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante: 30%;
- d) gabinetti dentistici, radiologi, laboratori odontotecnici, studi medici: 10%;
- e) laboratori di analisi: 15%;
- f) autoservizi, autolavaggi, autorimesse: 10%;
- g) laboratori per allestimenti, insegne: 15%;
- h) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%;
- i) attività con condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non comprese fra quelle su indicate: 10%

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via *continuativa e nettamente prevalente* rifiuti speciali, come specificato al comma 1. Rientrano nei casi di esclusione, oltre che le aree di produzione di rifiuti speciali, anche i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini, vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta, dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale.

Resta fermo l'assoggettamento al tributo dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.

Per la tassazione di dette superfici viene mantenuta la categoria 14 di cui al D.P.R. 158/1999 così definita: Aree attività industriali produttive di rifiuti urbani.

Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via *continuativa e nettamente prevalente* rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di

abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui ai commi precedenti, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

#### **Art. 10 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

Ai sensi dell'art. 198, co. 2-bis, del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Ai sensi dell'art. 238, co. 10, del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall'art. 14, comma 1, della Legge 5 agosto 2022 n. 118, in conformità con la deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF, art. 3, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.

In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

La scelta di non servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicato al Comune entro il termine del 30 giugno, salve specifiche esigenze o impedimenti e comunque entro il termine ultimo del 31 dicembre, con decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41.

La scelta di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani è vincolante per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. Non sarà possibile richiedere nuovamente l'erogazione del servizio pubblico prima della scadenza del suddetto periodo.

La documentazione attestante la quantità di rifiuti avviata a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere le seguenti informazioni:

- a. dati identificativi del contribuente quali denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA / codice fiscale, titolare / Legale Rappresentante;
- b. recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata;
- c. indirizzo e dati catastali degli immobili, tipologia di attività svolta e codice Ateco;

- d. il nominativo del soggetto o dei soggetti incaricati ad effettuare l'attività di recupero con allegata documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale;
- e. i dati sui quantitativi dei rifiuti urbani complessivamente prodotti suddivisi per frazione merceologica indicandone anche il relativo codice CER;
- f. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica e relativo codice CER, effettivamente avviati a recupero con riferimento all'anno precedente, allegando le attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- g. i dati identificativi dell'impianto o degli impianti di recupero in cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA/codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con l'utente comunicherà l'esito della verifica al contribuente.

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta di usufruire del servizio pubblico deve essere effettuata al momento dell'inizio del possesso o detenzione dei locali e comunicata nella dichiarazione da presentarsi entro il termine di 90 giorni.

Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

#### **Art. 11 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

Ai sensi del co. 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, co. 1, lett. u), del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dal contribuente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La riduzione può essere applicata presentando al Comune entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti urbani che sono stati destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo nell'anno solare precedente.

La suddetta documentazione, attestante la quantità di rifiuti effettivamente avviata a riciclo, deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere le seguenti informazioni:

- a. dati identificativi del contribuente quali denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA / codice, titolare / Legale Rappresentante;
- b. recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata;
- c. indirizzo e dati catastali degli immobili, tipologia di attività svolta e codice Ateco;
- d. il nominativo del soggetto o dei soggetti incaricati ad effettuare l'attività di riciclo con allegata documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale;
- e. i dati sui quantitativi dei rifiuti urbani complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica indicandone anche il relativo codice CER;
- f. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica e relativo codice CER, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti delle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegata alla documentazione presentata;
- g. i dati identificativi dell'impianto o degli impianti di riciclo in cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA/codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con l'utente comunicherà l'esito della verifica al contribuente.

#### **Art. 12 – MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI**

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A B C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta e compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art.1, co. 647 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998 n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le forme più idonee a garantire la conoscibilità dell'atto e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto di muri, pilastri, escludendo balconi, scale e terrazze;
- la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal

- contratto d'affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;

Tali dati devono essere desunti per le superfici dei locali, dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta mentre per le superfici delle aree scoperte, dalle planimetrie catastali o dal contratto di affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dalla effettiva misurazione del perimetro interno al netto delle costruzioni esistenti.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

### **TITOLO III**

### **TARIFFE**

#### **Art. 13 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. del 13 gennaio 2003, n. 36.

Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti "MTR" e successive deliberazioni che troveranno applicazione nel periodo regolatorio di riferimento.

Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 147/13 e s.m.i., all'art. 8 del D.P.R. 158/1999 e di cui ai provvedimenti emanati da ARERA ai sensi della Legge 27/12/2017 n. 205.

#### **Art. 14 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Le tariffe del tributo sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 16 del presente Regolamento.

Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 3, co. 5-quinquies, del

Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazione dalla Legge n. 15/2022, e modificato dall'art. 43, co. 11, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50.

Ai sensi del citato articolo, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 15.

In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, co. 169, della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

### **Art. 15 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)**

La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, co. 683, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147.

Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo modi e tempi previsti dal Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti "MTR" definito con apposite deliberazioni dall'ARERA e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto piano e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

## **Art. 16 – ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate negli allegati 1 e 2 al presente regolamento

Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

In virtù delle norme del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158 e delle deliberazioni ARERA:

- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, in conformità alla deliberazione ARERA n. 363/2021 e s.m.i.;
- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti  $K_b$ ,  $K_c$  e  $K_d$  previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

## **Art. 17 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione.

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste, il possesso o la detenzione dei locali e/o aree.

L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, detenzione o possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato al successivo art. 27.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il soggetto che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri con idonea documentazione di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte ovvero se il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante, altrimenti si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in merito alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 27. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

La tariffa, è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali siano chiusi o l'uso degli stessi sia temporaneamente sospeso fatto salvo quanto previsto ai precedenti artt. 8 - 9 - 10 - 11.

### **Art. 18 – UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI**

Per “utenza domestica” si intendono i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$  stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$  stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.

Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. La superficie andrà dichiarata ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento, allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio.

#### **PER GLI UTENTI DOMESTICI RESIDENTI:**

Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che hanno stabilito nel Comune la loro residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione del contribuente.

Più precisamente il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di formazione degli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno avranno efficacia a partire dalla bollettazione dell'anno successivo.

Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.

Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Nel caso in cui un soggetto residente nel Comune dichiara per iscritto di avere a disposizione una seconda casa, che non sia funzionalmente collegata alla prima, la tariffa verrà applicata sulla base di numero di componenti come per le utenze domestiche di soggetti non residenti.

Il Comune si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto.

### **PER GLI UTENTI DOMESTICI NON RESIDENTI:**

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero di occupanti viene così stabilito:

- fino a 30 mq.           2 occupanti
- oltre 30 mq.           3 occupanti

Ai sensi del co. 48, art.1, della Legge del 30 dicembre 2020 n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 (due terzi) del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Le cantine, le autorimesse, i depositi e i locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Strutture sanitarie e/o assistenziali e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, previa presentazione di una dichiarazione e adeguata documentazione, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano dimorante in casa di riposo;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi;

## **Art. 19 – UTENZE NON DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – CLASSIFICAZIONE**

Nelle “utenze non domestiche” rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo classificati sulla base dell'allegato 2 del presente regolamento.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_c$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_d$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato 2 viene effettuato con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta (per attività prevalente si intende quella che produce un maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in mancanza ai fini del reddito sulle persone fisiche o giuridiche) e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con DGR 4 novembre 2005 n. 48-1264.

Il tributo viene pertanto liquidato tenendo conto di quanto sopra, senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante. Nel caso di discordanza fra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli uffici la modifica del codice ATECO entro 60 giorni dall'invito. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 5 mq.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. La superficie andrà dichiarata, ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento, allegando alla dichiarazione apposita planimetria in scala, da cui risulti evidente la diversa destinazione dei locali. Alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.

Si considerano, ai fini dell'applicazione della tariffa, utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 6a "bed & breakfast, unità immobiliari destinate a locazioni brevi ed ogni altra struttura ricettiva extralberghiera tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno" le unità immobiliari in cui si svolge attività ricettiva extralberghiera gestite in forma non imprenditoriale a cui non è associato un codice ATECO e comunque tutte quelle unità immobiliari in cui si svolgono attività extralberghiere tenute in base alla norma ad applicare l'imposta di soggiorno.

L'interruzione temporanea dell'attività extralberghiera non soggetta a CIR o l'eventuale sospensione del CIR per qualsiasi periodo, non comporta né la chiusura dell'utenza né tantomeno la modificazione dell'utenza da non domestica a domestica. La variazione da utenza non domestica a utenza domestica potrà essere effettuata solo nel caso in cui il possessore dell'immobile presenti dichiarazione, ai sensi del successivo articolo 27, di locazione con contratto di natura temporanea superiore a 30 giorni o ordinaria, allegando il contratto alla stessa, oppure nel caso in cui adibisca integralmente l'immobile a propria dimora.

### **Art. 20 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. del 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge del 28 febbraio 2008 n. 31, non sono tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.

Il contributo previsto dall'art. 33-bis de D.L. del 31 dicembre 2007 n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente è sottratto dal totale dei costi del piano economico finanziario che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

### **Art. 21 – TRIBUTO GIORNALIERO**

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, co. 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. Facoltà del soggetto passivo è chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, co. 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Art. 22 – TRIBUTO PROVINCIALE - TEFA**

È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n.504.

Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01 luglio 2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. del 9 luglio 1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

### **TITOLO IV**

#### **RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 23 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile del 60% per le utenze poste ad una distanza oltre i 1000 (mille) metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Detta riduzione si applica sia alle utenze domestiche che non domestiche dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnova automaticamente ogni anno. Cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Non si applica alle utenze che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzioni del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **Art. 24 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE**

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche di persone residenti che si trovano nella seguente condizione:

- abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche, per i soggetti residenti nel Comune di età superiore ai 65 anni e che dichiarino di possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore all'importo stabilito dal Consiglio Comunale quale soglia di esenzione ai fini dell'addizionale comunale all'Irpef – riduzione del 30%.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) le abitazioni occupate dai soggetti residenti che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune; l'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata di anno in anno dal Responsabile dei Servizi Sociali, attestante la sopraindicata circostanza.
- b) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 60 metri quadrati, utilizzate da persone residenti di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.
- c) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
- d) le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti in cui sia presente una persona dichiarata invalida al 100% ai sensi della Legge 104/1992, quando gli stessi dichiarino di possedere redditi nei limiti ISEE stabiliti con deliberazione della Giunta Municipale per l'erogazione dei contributi di assistenza economica.

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune nel limite del 7% del costo complessivo del servizio tenuto conto di altre eventuali agevolazioni.

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione, sia nella parte fissa che nella parte variabile, del 5%, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quella di presentazione di apposita comunicazione.

Possono beneficiare di tale riduzione i soggetti che dichiarano:

- di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica presso il giardino o terreno non lastricato, anche non pertinenziale alla propria abitazione, mediante utilizzo di apposita compostiera o concimaia/cumulo;
- di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta, solamente la rimanente frazione secca dei propri rifiuti;
- di accettare i controlli che il Comune o soggetto autorizzato vorrà disporre;
- di accettare che in caso di accertamento di irregolarità verrà revocato il diritto alla riduzione e si procederà al recupero del tributo dovuto e all'erogazione delle sanzioni.

Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso abbiano la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione.

Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste per la concessione dell'agevolazione/esenzione.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle suddette agevolazioni.

### **Art. 25 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del 30% alle utenze non domestiche ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 8 mesi.

La predetta riduzione si applica se debitamente dichiarata e documentata nella dichiarazione iniziale e/o di variazione.

In presentazione di eventuale successiva richiesta, la predetta riduzione si applica con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla data della medesima e si rinnova automaticamente ogni anno.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di variazione.

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del **30%** alle utenze non domestiche di cui alle categorie 16 - 17 - 20. Detta agevolazione viene applicata d'ufficio senza richiesta da parte dell'interessato e viene rinnovata automaticamente di anno in anno.

L'agevolazione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune nel limite del 7% del costo complessivo del servizio tenuto conto di altre eventuali agevolazioni.

### **Art. 26 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Il Consiglio Comunale, può definire i criteri e le modalità per l'applicazione di ulteriori agevolazioni/riduzioni in favore sia di utenze domestiche che non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di

rilevante interesse pubblico; la relativa copertura dovrà essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune in aderenza ai disposti di cui all'art. 1 co. 660 della Legge 147/13 e s.m.i.

## **TITOLO V**

### **DICHIARAZIONE, VERSAMENTI ED ACCERTAMENTI**

#### **Art. 27 – DICHIARAZIONE**

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere esclusioni, agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esclusioni, agevolazioni o riduzioni.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

Ai fini del comma precedenti, la dichiarazione di attivazione del tributo, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, deve essere presentata dal contribuente all'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali (abitazioni, box auto, cantine, magazzini, ecc.) e delle aree assoggettabili al tributo compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune o disponibile presso lo sportello fisico. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta, *posta elettronica* o con raccomandata a/r, allegando ad essa la fotocopia di un documento d'identità e la documentazione attestante la data in cui ha avuto inizio/fine il possesso o la detenzione dell'immobile o vi è stata la variazione di quest'ultimo.

La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo *posta elettronica*.

Ai soli fini dell'erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta del contribuente.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione Tari entro 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione. (*Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti*).

La dichiarazione di iscrizione, di cessazione o di variazione deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a. Dati identificativi dell'occupante/detentore/possessore quali nome, cognome, il codice fiscale, la residenza, recapito postale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi degli immobili quali indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, dati catastali (foglio, mappale/particella, subalterno) e superficie calpestabile dei singoli immobili;
- d. Numero di occupanti nel caso di soggetti residenti;
- e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione degli elementi denunciati, adeguatamente documentata;
- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività o altra documentazione comprovante la tipologia di attività svolta, PEC, recapito postale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società, quali nome, cognome, codice fiscale, residenza, recapito postale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- d. Dati identificativi degli immobili quali dati catastali (foglio, mappale/particella, subalterno), indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, allegando copia carta identità. Nell'ipotesi di invio via PEC la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale.

In caso di mancata presentazione della denuncia, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione e l'applicazione del tributo.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, il contribuente deve dichiarare la diversa destinazione dei locali, allegando apposita planimetria in scala. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività entro il limite di 90 giorni, la variazione verrà effettuata

d'ufficio con decorrenza dalla data di inizio attività applicandosi la tariffa prevista per l'attività svolta. In assenza di dichiarazioni di destinazione dei locali, si applicherà la tariffa per utenza domestica o non domestica in base al criterio di prevalenza della destinazione d'uso del locale.

La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione, e di subentro nel caso di possesso, entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione sopra citato, se la relativa richiesta è presentata entro il termine. Se successiva a tale termine, dalla data di presentazione della richiesta. Le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare al contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

#### **Art. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ai sensi dell'art. 1. co. 692 della Legge del 27 dicembre 2013 n.147.

#### **Art. 29 – VERSAMENTI**

La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. del 9 luglio 1997, n. 241 o tramite Pago PA, secondo le indicazioni inserite sull'avviso di pagamento.

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta del contribuente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate, o in rata unica, secondo le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal co. 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso o compensazione per somme inferiori al predetto importo.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni a credito in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo, purché superiori a euro 12,00.

In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 30, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, co. 695 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel Regolamento Generale delle Entrate tributarie e non tributarie del Comune.

### **Art. 30 – RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI**

Il contribuente può presentare reclami e richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati.

Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili sito internet istituzionale e disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza).

### **Art. 31 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, co. 646, della L. 147/2013.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione

della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del co. 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o quando attivate le procedure PAGO-PA.

Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 32 – SANZIONI E INTERESSI**

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, co. 3, del D.Lgs. 472/97.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, co. 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito delle violazioni contestate di cui ai precedenti articoli, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di n. 0,25 punti percentuali, come previsto da apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Tale maggiorazione potrà essere modificata dal Consiglio Comunale ed in tal caso avrà applicazione quanto deliberato e con la decorrenza prevista nell'atto di modifica. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 33 – RIMBORSI**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista al precedente art. 30 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Non si procede all'effettuazione di rimborsi qualora la somma da riconoscere al singolo contribuente sia inferiore a € 12,00.

## **Art. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 35 – ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO**

Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al regolamento generale delle entrate del Comune.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

.....

<b>ALLEGATO 1</b>	
<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	
<b>N.</b>	<b>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</b>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 componenti

BAVENO TARI

<b>ALLEGATO 2</b>	
<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>	
<b>N.</b>	<b>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE</b>
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<b>2</b>	Campeggi, distributori di carburanti
<b>3</b>	Stabilimenti balneari
<b>4</b>	Esposizioni, autosaloni
<b>5</b>	Alberghi con ristorante
<b>6</b>	Alberghi senza ristorante
<b>6.a</b>	Bed & breakfast, unità immobiliari destinate a locazioni brevi ed ogni altra struttura ricettiva extralberghiera tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno
<b>7</b>	Case di cura e riposo
<b>8</b>	Uffici, agenzie
<b>9</b>	Banche ed istituti di credito, studi professionali
<b>10</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
<b>11</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
<b>12</b>	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
<b>13</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<b>14</b>	Attività industriale con capannoni di produzione
<b>15</b>	Attività artigianali di produzione di beni specifici
<b>16</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
<b>17</b>	Bar, caffè, pasticcerie
<b>18</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
<b>19</b>	Plurilicenze alimentari e/ o miste
<b>20</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
<b>21</b>	Discoteche, night club